

Rep. 344

COMUNITÀ MONTANA DEL CETONA

COMUNI DI

CETONA

CHIANCIANO TERME

MONTEPULCIANO

SARTEANO

S. CASCIANO DEI BAGNI

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI.**

**SERVIZIO CED ASSOCIATO E
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE.**



L'anno duemilasette, il giorno 28 del mese di Settembre presso la sede della Comunità Montana del Cetona, Via C. DOGARIBALDI 10 Sarteano, sono intervenuti i Sigg.ri:

1. MACCHIETTI MARCO, nato a CETONA il 15.09.64, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana del Cetona;

2. CALDESI ROBERTO, nato a CHIUSI il 19.03.46, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Cetona;

3. BOMBARDI GUIDO, nato a CHIANCIANO T il 28.04.54, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Chianciano Terme;

4. DELLA GIOVATTAOLA MASSIMO, nato a MONTEPULCIANO il 24.06.61, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montepulciano;

5. PICCHIERI FRANCO, nato a SAN CASCIANO BAGNI il 12.05.58, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni;

6. BURANI ROBERTO, nato a SARTEANO il 15.11.59, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sarteano;

Premesso

PREMESSO CHE i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano e la Comunità Montana del Cetona avevano costituito, con apposito atto convenzionale, in data 23.05.2002, la Gestione associata dei Servizi Informatici e Telematici (Servizio CED associato), livello avanzato di integrazione;

CHE la citata Convenzione è stata rinnovata alla sua naturale scadenza ed è stata modificata ed integrata in data 29.10.2004 con le novità introdotte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 238/2003;

CHE la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 23 luglio 2007, n. 556, con la quale si indicano le disposizioni transitorie per l'incentivazione dell'esercizio associato di

funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 35/2007, ha dettato disposizioni integrative alla Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 238/2004, proponendo nello specifico in alternativa al Settore 2 della Gestione associata dei Servizi Informatici e Telematici, di cui al paragrafo 20 della citata DGR 238/2004, il Settore 3 – Società dell'Informazione e della Conoscenza;

CHE, i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana del Cetona, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge Regionale Toscana n. 40 del 16.08.2001;

CHE la Regione Toscana ha varato e reso operativo il progetto di Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) finalizzato allo sviluppo della società dell'informazione e quale strumento di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;

CHE i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Sarteano e San Casciano dei Bagni hanno aderito alla Rete Telematica Regionale Toscana;

CHE la Comunità Montana del Cetona e tutti i Comuni sopra indicati hanno aderito a progetti nell'ambito del piano regionale di e-government "E-Toscana";

CHE i Comuni e la Comunità montana hanno sottoscritto tra loro in data 30.11.2006 apposito accordo mediante il quale individuavano la Comunità montana del Cetona quale ente legittimato alla presentazione del Programma Locale per la Società dell'Informazione, rinviando alla stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000;

CHE la forma associativa prescelta consente di :

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità agli interventi;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) fornire un supporto soprattutto ai comuni di minori dimensioni, che non dispongono di specifiche professionalità interne;
- d) conseguire una dimensione adeguata per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

Si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1****Finalità**

1. La presente convenzione ha come finalità il miglioramento complessivo dei servizi informativi nel territorio, finalizzati allo svolgimento dell'attività amministrativa degli enti associati, ad un sempre maggiore interscambio di banche dati tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni, al potenziamento delle opportunità in favore dei residenti. A questo fine con la presente convenzione si conferisce alla Comunità montana del Cetona specifica delega per la progettazione e lo svolgimento centralizzato di funzioni inerenti i processi di innovazione tecnologica, stabilendo altresì le forme di consultazione ed i reciproci obblighi con i Comuni associati.

Art. 2**Funzioni attribuite all'ente delegato**

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano delegano alla Comunità Montana del Cetona lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
- a) servizio di assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti hardware, del sito internet, delle caselle di posta elettronica, delle applicazioni;
 - b) assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti interne dei Comuni partecipanti, delle interconnessioni alle reti telematiche della Regione Toscana da parte degli enti partecipanti;
 - c) ottimizzazione delle risorse informatiche esistenti e razionalizzazione degli acquisti dei servizi e delle forniture (software e hardware) inerenti la strumentazione informatica degli enti associati;
 - d) costituzione di banche dati informatiche, e di sistemi di interconnessione tra tutti i Comuni partecipanti, funzionali allo svolgimento dei principali servizi gestiti in forma associata quali SUAP (Sportello unico per le attività Produttive), Servizio Personale Associato ed Ufficio di Statistica;
 - e) redazione, aggiornamento e approvazione, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, del Programma locale sulla società dell'informazione, con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi ed i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;

- f) attuazione del programma medesimo, con l'esercizio di tutte le funzioni e dei servizi relativi alla progettazione, al monitoraggio, all'implementazione ed alla valutazione degli interventi, all'acquisto di beni e servizi (anche mediante sistemi di *e-procurement*) ed all'erogazione di altri servizi di *e-government*, contenuti nel programma locale;
 - g) richieste di finanziamento e gestione delle risorse concesse dallo Stato e dalla Regione, per gli interventi individuati nel programma;
 - h) elaborazione del piano di attività annuale, e realizzazione delle attività e degli interventi in esso contenuti.
2. Il piano annuale di attività contiene: i costi di funzionamento della gestione associata, gli interventi e le attività da attuare, le priorità degli interventi e delle attività. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili a servizi di *e-government*, non compresi nel programma locale sulla società dell'informazione.

Art. 3

Attività di assistenza, supporto formativo e tecnologico

- 1. L'ente responsabile della gestione associata si impegna a fornire supporto formativo e tecnologico per il personale dei comuni associati, mettendo a disposizione le professionalità e competenze acquisite.
- 2. E' compito dell'ente responsabile della gestione associata lo svolgimento delle funzioni di assistenza al personale dei Comuni associati, per tutto ciò che attiene all'implementazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi (ivi compresi gli applicativi) contenuti nel programma della società dell'informazione.

Art. 4

Struttura organizzativa

- 1. L'atto di nomina del responsabile della gestione associata, ed in generale tutte le attività, procedure e provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Per lo svolgimento delle attività previste l'ente delegato potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, in conformità alle normative vigenti.

2. Presso lo stesso ente delegato potrà essere distaccato o comandato, anche a tempo parziale, il personale dei Comuni, che la Conferenza dei Sindaci reputi necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate.
3. Per il personale comandato, nell'eventualità della cessazione del servizio associato, gli enti aderenti si impegnano a reintegrare il proprio personale nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 5

Obblighi dei Comuni

1. I Comuni si impegnano a:
 - individuare, entro 7 gg. dalla stipula della presente Convenzione, un loro referente;
 - concordare, mediante consultazioni tecniche, qualunque modifica alle infrastrutture ed ai collegamenti che abbiano effetto sui servizi svolti in forma associata o comunque sulle attività attribuite alla Comunità Montana;
 - garantire la massima collaborazione nella elaborazione e realizzazione degli interventi compresi nel programma, ed in generale nei servizi associati, mettendo a disposizione del responsabile il personale per il tempo strettamente necessario;
 - il rispetto dei termini di trasferimento delle risorse secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della presente convenzione.

Art. 6

Strumenti di consultazione e indirizzo: Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, di seguito denominata "Conferenza" prevista dall'articolo 36 dello Statuto della Comunità Montana del Cetona, oltre alle funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti attività e funzioni:
 - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;

- c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
- d) esprime il parere sul Programma locale sulla società dell'informazione;
- e) delibera il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
- f) approva il rendiconto di gestione;
- g) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

Art. 7

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il Comune e la Comunità Montana. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 2.
3. Il responsabile della gestione associata può costituire gruppi di lavoro formati dai referenti, a titolo esemplificativo, per:
 - a) elaborare o aggiornare il programma locale sulla società dell'informazione;
 - b) elaborare il piano di attività annuale;
 - c) esaminare e proporre soluzioni tecniche alla Conferenza per migliorare le attività della gestione associata e dei bisogni dei comuni, anche per l'esercizio di altre gestioni associate.

Art. 8

Risorse e criteri di ripartizione

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.
2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

3. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza. In tal caso si applica il comma 2.
4. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
5. Per quanto riguarda i costi di gestione, compresi quelli per il personale eventualmente comandato o distaccato dai Comuni presso l'ente delegato, al netto della quota parte di cui si farà carico l'ente delegato, questi verranno ripartiti tra gli enti aderenti sulla base del seguente criterio:
 - ✚ Popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione alla Comunità Montana a titolo di incentivo della gestione associata, verranno utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione della delega oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.
7. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana del Cetona delle somme di competenza, secondo le previsioni del piano di attività di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti percentuali, modalità e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - 40% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - importo eventualmente dovuto a conguaglio: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 10

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
2. La Comunità Montana del Cetona compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, che viene sottoposto all'approvazione della Conferenza di cui al precedente art. 6, che sarà inviato ai Comuni convenzionati, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 15 gennaio dell'anno successivo affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.

Art. 11**Durata, adesione e recesso**

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla sua stipula ovvero dalla data di sottoscrizione a seguito di modifiche e/o integrazioni ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. Ciascun ente associato può recedere mediante comunicazione espressa dalla presente Convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Le motivazioni del recesso devono essere dettagliatamente motivate per giusta causa (obiettivi non raggiunti, discostamenti dalle attività progettuali previste senza giustificato motivo, ecc..).
3. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Il recesso di un Comune o della Comunità Montana dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Enti.
6. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
7. Di comune accordo potrà essere definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.
8. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

Art. 12**Revoca del contributo**

1. L'eventuale revoca parziale o totale del contributo determinato da individuate responsabilità, sarà esaminata dalla Conferenza, di cui al precedente articolo 6, ai fini del recupero delle somme revocate.

Art. 13**Nuove adesioni**

1. Alla presente convenzione potranno aderire successivamente altri Enti limitrofi alla Comunità Montana del Cetona. Le nuove adesioni, su parere della Conferenza, di cui


al precedente articolo 6, devono essere approvate dall'organo consiliare degli enti aderenti. Le nuove adesioni, comportando una diversa organizzazione e maggiori costi del Servizio associato, producono effetti a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adesione.

Art. 14


Disposizioni transitorie e finali

1. Il programma locale sulla società dell'informazione, approvato con deliberazione assembleare 26 del 28.06.2006, è assunto quale programma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della convenzione.
2. Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione per la delega alla Comunità Montana del Cetona della Gestione associata dei Servizi Informatici e Telematici (Servizio CED associato), stipulata il 29.10.2004, Rep. N. 255, tra i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano e la Comunità Montana del Cetona.


Letto, approvato e sottoscritto,




Comunità Montana del Cetona




Comune di Cetona




Comune di Chianciano Terme



Comune di Montepulciano



Comune di San Casciano dei Bagni



Comune di Sarteano

